



# **RENTRI - FIR digitale (xFIR) - Obbligatorietà dal 16.9.2026**

## **INDICE**

|   |                                                                                               |      |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 1 | Premessa                                                                                      | Pag. | 2 |
| 2 | Finalità del rientri                                                                          | Pag. | 2 |
| 3 | FIR cartaceo fino al 15.9.2026                                                                | Pag. | 2 |
| 4 | Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) digitale - obbligatorietà dal 16.9.2026       | Pag. | 3 |
| 5 | Mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR - sanzioni applicabili | Pag. | 3 |

## **1 PREMESSA**

Al fine di adottare le adeguate politiche ambientali, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha istituito il RENTRI, ossia il sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 188-*bis* del DLgs. 152/2006, per poter acquisire e monitorare i dati ambientali.

Nella sostanza, il RENTRI ha introdotto un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal DLgs. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

## **2 FINALITÀ DEL RENTRI**

Le principali finalità del RENTRI consistono:

- nel mettere a disposizione della P.A. un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;
- sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica basate su documenti digitali;
- assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi europei di recupero e riciclo;
- gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.

## **3 FIR CARTACEO FINO AL 15.9.2026**

In materia di tracciabilità dei rifiuti, l'art. 13 co. 5-*bis* del DL 31.12.2025 n. 200 (c.d. decreto "Milleproroghe") ha differito al 15.9.2026 il termine entro il quale il formulario di identificazione dei rifiuti può essere emesso in formato cartaceo.

Il differimento riguarda i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) dal 15.12.2025 (in base al disposto dell'art. 13 co. 1 lett. c) del DM 59/2023) che, fino al 15.9.2026, possono emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo, in alternativa al formulario digitale (xFIR).

Pertanto, fino al 15.9.2026:

- il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale;
- non si rendono applicabili le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti.

Giova ricordare che il formato con cui è emesso il FIR da parte del produttore/detentore determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera. Ciò significa che:

- se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale;
- se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR nello stesso formato cartaceo.



#### **4 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (FIR) DIGITALE - OBBLIGATORIETÀ DAL 16.9.2026**

In seguito alla proroga prevista dal citato art. 13 co. 5-*bis* del DL 31.12.2025 n. 200, tutti i soggetti tenuti a iscriversi al RENTRI devono trasmettere il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (FIR digitale o xFIR), di cui all'art. 7 del DM 4.4.2023 n. 59, a decorrere dal 16.9.2026.

Il FIR digitale è vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco reso disponibile da un'apposita applicazione del RENTRI ("RENTRI FIR Digitale").

Detta applicazione è stata oggetto di aggiornamenti da parte del RENTRI che, a decorrere dal 5.8.2026, è supportata esclusivamente sui dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android versione 10 o successiva e iOS versione 16 o successiva.

#### **5 MANCATA O INCOMPLETA TRASMISSIONE AL RENTRI DEI DATI CONTENUTI NEI FIR - SANZIONI APPLICABILI**

A decorrere dal 16.9.2026, si rendono applicabili le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR (art. 258 co. 10-*bis* del DLgs. 152/2006 "Codice dell'ambiente").

In particolare:

- salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, per la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000,00 a 3.000,00 euro per i rifiuti pericolosi;
- per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità prescritte, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000,00 a 3.000,00 euro per i rifiuti pericolosi.